



**COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(PROVINCIA DI GROSSETO)**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 22 del 29/05/2008

ARTICOLO 1 –OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso canili convenzionati e/o comunali allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, di prevenire i danni che i cani randagi possono causare alle attività economiche del nostro territorio e, non ultimo, di garantire il benessere animale.
2. Il Comune di Magliano in Toscana intende affrontare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono animale unitamente all'impegno in campo sociale incentivando l'affidamento di cani randagi attraverso l'erogazione di contributi per sostenere l'adozione a distanza di minori dei paesi più poveri del mondo.

ARTICOLO 2- DOMANDA DI AFFIDAMENTO

1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Magliano in Toscana e le associazioni di volontariato dedite alla tutela degli animali di affezione, tramite il loro legale rappresentante, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio abbandonato o rimasto privo del proprietario rinvenuto sul territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Magliano in Toscana, settore tecnico lavori pubblici, con la quale ne richiedono l'affidamento.

ARTICOLO 3 - AFFIDAMENTO

1. L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali.
2. Verrà disposto l'affido:
 - a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso l'affidatario si dovrà impegnare a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini
 - b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
3. In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al D. M. Sanità del 14.10.1996.
4. Prima della consegna al privato richiedente, il cane sarà sottoposto, a carico del Comune, a un controllo sanitario al fine di valutare la presenza di eventuali zoonosi e di garantire lo stato di salute dell'animale tramite interventi terapeutici e/o profilattici che si rendessero necessari
5. Il cane adottato diviene di proprietà dell' adottante, il quale sarà registrato all' anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 4 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

1. L'affidatario si impegna a mantenere l'animale affidatogli in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. dove il cane è stato registrato e al Comune.
2. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio ed al Comune lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Comune.

ARTICOLO 5 - INCENTIVI

1. L'Amministrazione Comunale per ogni cane dato in affidamento si impegna a pagare la somma annua massima di € 400,00 quale quota per il sostegno a distanza di un minore dei paesi più poveri del mondo.

2. Il contributo verrà erogato per cinque anni a favore dell'associazione individuata dal Comune o indicata dall'affidatario con decorrenza dal termine di cui all'art 3, comma 2 lett. b).
3. Il versamento sarà effettuato dal Comune a nome dell'affidatario che da quel momento inizierà il rapporto/relazione con il minore con il minore adottato a distanza.
4. La durata quinquennale dell'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2 non muterà a seguito di decesso del cane.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI PERIODICI

1. Il Comune darà corso a sua discrezione a controlli periodici atti a verificare il corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo, al fine di accertare il loro corretto trattamento, anche sul piano alimentare e veterinario.

ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, l'affidatario è tenuto alla restituzione di quanto erogato dal Comune ai sensi del precedente articolo, fermo restando le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizione emanate con Deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 17.06.1998.